

## CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 9 luglio 1891, *Comune di Guardiagrele c. Prefetto di Chieti*.

### **Strade comunali obbligatorie — Esecuzione d'ufficio — Prefetto — Spesa — Rendite patrimoniali del Comune — Fondo speciale — Bilancio ordinario (L. 30 agosto 1868, art. 2, 15).**

*Per rendite ordinarie del Comune, di cui all'art. 2 della legge 30 agosto 1868 sulla costruzione delle strade comunali, debbono intendersi le sole rendite patrimoniali, e non anche il prodotto dei dazi e delle tasse.*

*Quindi il prefetto, che nella esecuzione di una strada si sostituisce al Comune, può fare assegnamento, in difetto di rendite patrimoniali, sui cespiti del fondo speciale, procurando di aumentarlo nei limiti designati dalla legge; ma non può chiedere lo stanziamento d'ufficio sul bilancio ordinario del Comune.*

La Sezione, ecc. — Attesochè con la decisione interlocutoria del 12 marzo 1891 di questa Sezione fu ritenuto apparire con evidenza dalle chiare disposizioni degli art. 2 della legge 30 agosto 1868, n. 4613, e 24 del regolamento 11 settembre 1870, n. 6021, che *le rendite ordinarie ed i capitali disponibili* dei Comuni costituiscono il cespite destinato in via principale alla costruzione delle strade obbligatorie, e che perciò sono al di quà, non al di là del *fondo speciale*, chiamato a sopperire alla spesa in via solamente sussidiaria; sicchè, se è vero, come è stato dedotto, che il prefetto, quando si sostituisce al Comune nella costruzione delle strade, deve, giusta l'art. 15 della legge, contenersi nei limiti dei mezzi stabiliti dall'art. 2, è anche vero che questi limiti non escludono, ma comprendono esplicitamente la facoltà di servirsi delle rendite ordinarie che siano disponibili.

Attesochè però fu anche ritenuto con la ricordata decisione che le *rendite ordinarie*, delle quali parla l'art. 2 della legge, sono esclusivamente le patrimoniali, e che non sarebbe lecito confondere con esse il prodotto dei dazi e delle tasse comunali. Si considerò all'uopo che non sembra possibile dubitare che in questo senso siano state adoperate dal legislatore le parole *rendite ordinarie*, quando in primo luogo si tenga conto del loro significato letterale, il quale accenna alla provenienza dai capitali; in secondo luogo si avverta che appunto questo significato è attribuito alla parola *rendite* dall'art. 147 della legge com. e prov.; in terzo luogo si osservi che, essendosi sentito il bisogno di creare con l'art. 2 la possibilità di tasse speciali per raggiungere lo scopo della costruzione delle strade giudicate obbligatorie, si è dimostrato evidentemente l'intento di non servirsi di quelle già esistenti, ed in quarto luogo si tengano presenti anche tutta l'economia e l'insieme della legge del 1868, onde si trae che con essa si intende da un lato di assicurare con mezzi speciali l'adempimento dell'obbligo di costruire le strade già attribuito ai Comuni dalla legge comunale e provinciale e da quella sui lavori pubblici, e da un altro di impedire che in grazia di esso potesse essere turbato nei bilanci il necessario equilibrio fra le entrate e le spese.

Attesochè alle ricordate considerazioni si può aggiungere anche questa, che se le parole *rendite ordinarie* fossero diversamente intese, mancherebbero di ragionevole fondamento e non sarebbero più spiegabili le disposizioni degli art. 2 e 15 della legge. Non s'intenderebbe l'art. 2, perchè nei limiti delle leggi essendo suscettivo di aumento il prodotto dei dazi e delle tasse comunali, non si sarebbe potuto seriamente supporre il difetto di esso per creare gratuitamente la necessità di nuovi e diversi cespiti, come quelli che costituiscono il fondo speciale. Non si intenderebbe l'art. 15, perchè proponendosi esso di stabilire nettamente il limite nel quale i prefetti si debbono contenere quando provvedono d'ufficio alla costruzione delle strade obbligatorie, ed il detto limite non escludendo, ma comprendendo, come innanzi si è detto, le rendite ordinarie, si dovrebbe per necessaria conseguenza riconoscere nei prefetti

il diritto di gravare anche il prodotto dei dazi e delle tasse; bisognerebbe cioè ammettere che la legge, sebbene fosse persuasa della necessità di definire con chiarezza fin dove solamente si potessero pretendere dai Comuni gli sforzi ed i sacrifici richiesti per la costruzione delle strade, avesse poi data all'uopo una disposizione affatto insufficiente a raggiungere lo scopo.

Attesochè concorre ad escludere l'interpretazione che le parole *rendite ordinarie* si riferiscano anche al prodotto dei dazi e delle tasse comunali, il considerare che, non essendo lecito supporre l'esistenza di dazi e di tasse, il cui prodotto non debba servire a pareggiare le spese ed a raggiungere l'equilibrio del bilancio comunale, non si può attribuire alla legge il proposito di dare una disposizione, la quale importasse necessariamente una simile supposizione, muovesse cioè dal concetto della disponibilità di rendite, le quali, in tanto sono legittime in quanto, avendo già ricevuta una destinazione, non sono disponibili.

Attesochè muovendo dall'accennato ordine di idee, e tenendo conto degli elementi ora comunicati in esecuzione della decisione interlocutoria del 12 marzo 1891, non si può non riconoscere giuridicamente fondato il gravame del Comune di Guardiagrele. Ed invero, risulta dagli atti che il detto Comune non manca di rendite patrimoniali, ma che queste, dell'annuo ammontare di lire 13,952 e cent. 45, non presentano alcuna disponibilità, perchè le spese obbligatorie ascendono ad annue L. 30,814 e cent. 82; sicchè la non piccola differenza fra le due cifre è pareggiata col prodotto di dazi e di tasse. Risulta pure che nessuna delle spese, alle quali si tratta di provvedere, mette capo ad obblighi direttamente assunti dal Comune, in modo da costituire un vero debito esigibile ai termini del n. 7 dell'art. 145 della legge com. prov., e da potere perciò legittimamente esser gravata sul bilancio ordinario. In questa condizione di cose non sembra dubbio che il prefetto di Chieti, in dipendenza della costruzione di ufficio da lui assunta, dovendo fare assegnamento per l'art. 15 della legge 1868 solo sui cespiti del fondo speciale, poteva bensì esaminare se e come fosse il caso di giovarsi della possibilità di aumentare, nei limiti consentiti dalla legge, il prodotto del fondo medesimo, il quale è ora costituito dalla sola sovrimposta del 5 per cento; ma non aveva il diritto di chiedere gli stanziamenti d'ufficio, dei quali è questione, sul bilancio ordinario del Comune.

Per questi motivi, ecc.